

COMPAGNIA DELLA CARITÀ
DI S. VINCENZO DE' PAOLI



IL SUPERIORE GENERALE
DELLA CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE E
DELLA COMPAGNIA DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ

In virtù delle facoltà concesse dalla Santa Sede alla Congregazione della Missione con la Bolla di erezione della medesima, e col previo consenso del Vescovo diocesano, erigiamo il gruppo di fedeli esistente nella Parrocchia di S. GIOV. BOSCO - RIVOLI della Diocesi di TORINO che si dedica all'assistenza dei Poveri, in

GRUPPO DI VOLONTARIATO VINCENZIANO
(« Confraternitas Caritatis S. Vincentii a Paulo »)

e lo rendiamo partecipe di tutti i favori che i Sommi Pontefici hanno elargito a queste associazioni.

Roma, 15 settembre 1987

IL SUPERIORE GENERALE

IL SEGRETARIO

Paul Henzmann C.M.
Paul. Henzmann C.M.

Richard McCullen C.M.

Richard McCullen C.M.

1. La prima Compagnia della Carità (« Confrérie de la Charité ») è stata fondata da S. Vincenzo de' Paoli l'8 dicembre 1617 a Chatillon-des-Dombes (Francia). Con la Bolla di fondazione della Congregazione della Missione (12-1-1633) Urbano VIII le ha concesso il privilegio apostolico (cfr. CIC 312, par. 1, 3, 2° comma) di istituire e visitare la Compagnia della Carità (« Confraternitas charitatis »), che in Italia dal 1976 viene denominata « GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO ».

2. Lo Statuto-Regolamento dei Gruppi di Volontariato Vincenziano è stato approvato dal Superiore Generale della Congregazione della Missione, P. James W. Richardson il 9 luglio 1976 (cfr. CIC 314, par. 1, 3, 2° comma); esso ne stabilisce la direzione da parte di una presidente e dà le norme per l'assistente ecclesiastico (Regolamento a. 1 e ss; cfr. CIC 315, 317).

3. L'assistente ecclesiastico di un Gruppo parrocchiale è il parroco (Reg. a. 1); gli altri assistenti (cittadino, regionale, nazionale) possibilmente sono missionari di S. Vincenzo (Reg. aa. 14, 31, 32); essi (a norma del CIC 317, par. 1 e 2) sono nominati dal Superiore Generale della Congregazione della Missione o dai suoi Delegati.

4. Annualmente il Gruppo di VV presenta all'autorità competente il rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (CIC 319, par. 2; Reg. aa. 2, e, 19 d).